

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 29

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALVI, MARNIGA, RICEVUTO e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Società per l'utilizzo sperimentale della struttura CIRENE

ONOREVOLI SENATORI. — La delibera CIPE del 22 febbraio 1983, nel fissare le direttive per la realizzazione del progetto CIRENE, stabiliva che, in considerazione del significato di strumento di ricerca, sviluppo e promozione industriale rivestito dall'iniziativa relativa alla realizzazione dell'impianto, l'Enel e l'ENEA dovessero procedere alla costituzione di una società, aperta alla partecipazione dell'industria sistemistica, per la gestione dell'impianto. In attuazione di quanto sopra il Ministero dell'industria presentava, in data 11 aprile 1984, un disegno di legge (atto Senato n. 664 della IX legislatura) che, approvato dalla 10^a Commissione del Senato della Repubblica e

dalla 12^a Commissione della Camera dei deputati, diventava la legge 31 maggio 1985, n. 250, recante: «Costituzione di una società per azioni tra l'Enel e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE».

Sebbene nell'articolo unico di detta legge venisse stabilita la costituzione della società entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, la società non è stata mai costituita.

Il Piano energetico nazionale stabilisce che l'impianto CIRENE debba essere utilizzato per scopi di addestramento e di sperimentazione, di ricerca, nonché per attività a supporto dello sviluppo dei reattori a sicurezza intrinseca.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Confrontando le recenti finalizzazioni con quelle stabilite in precedenza, si vede che:

a) viene cancellata la produzione di energia elettrica, ma viene ulteriormente confermato l'utilizzo dell'impianto a fini di ricerca e sviluppo di conoscenze nel campo della sicurezza;

b) la finalizzazione così definita richiede ancora la partecipazione dell'Enel, dell'ENEA e dell'industria alle attività sperimentali;

e, pertanto, restano ancora valide le motivazioni che avevano già in passato evidenziato la necessità di costituire, tra Enel, ENEA ed industria, un organismo comune per l'utilizzo sperimentale dell'impianto CIRENE. Poichè nella gestione potrebbero essere utilmente coinvolta la regione Lazio e l'Università di Roma, la forma giuridica preferibile per quest'ultimo sembra esser ora quella del consorzio.

Per quanto fin qui richiamato si presenta un disegno di legge che, prevedendo la costituzione di un consorzio tra i predetti

enti anzichè di una società per azioni, si basa altresì sulle seguenti variazioni, rispetto alla vigente legge n. 250 del 1985:

a) il consorzio deve provvedere all'utilizzo sperimentale dell'impianto e delle sue infrastrutture e non all'«esercizio sperimentale dell'impianto ed all'espletamento delle attività strumentali rispetto all'esercizio stesso»;

b) il consorzio ha lo scopo di esplorare e sviluppare nuove soluzioni impiantistiche basate su largo impiego di sicurezze intrinseche e passive da applicare ai reattori nucleari e non quello «di favorire l'impiego del reattore nucleare CIRENE per la produzione di energia elettrica»;

c) in considerazione dell'indirizzo fornito dal Piano energetico nazionale 1988 che inquadra lo svolgimento di attività sperimentali a supporto dei reattori a sicurezza intrinseca e passiva «nell'ambito di accordi di collaborazione internazionali», si può prevedere la partecipazione al consorzio da parte di enti o società anche straniere che abbiano interesse allo svolgimento di ricerche di interesse comune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di svolgere ricerche mirate alla esplorazione ed allo sviluppo di nuove soluzioni impiantistiche basate su largo impiego di sicurezze intrinseche e passive da applicare ai reattori nucleari da fissione, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), e l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), la regione Lazio e l'Università «La Sapienza» di Roma sono autorizzati a costituire un consorzio per l'utilizzo sperimentale dell'impianto CIRENE e delle sue infrastrutture.

2. Alla costituzione del consorzio di cui al comma 1 si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'atto costitutivo dovrà essere previsto il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ed indicati i criteri con i quali l'ENEA e l'Enel procederanno nel proprio ambito alla nomina degli stessi sulla base delle esperienze già effettuate; dovrà essere altresì prevista la composizione del collegio sindacale con la partecipazione, tra gli altri, di un rappresentante del Ministero del tesoro.

4. Successivamente al collaudo tecnico-amministrativo dell'impianto, i soggetti di cui al comma 1 possono consentire ad imprese appartenenti al settore dell'industria sistemistica, nazionale ed estera, di partecipare al consorzio di cui al comma 1, con un apporto di capitali in misura non superiore complessivamente al 20 per cento del capitale conferito.

5. Ad ENEA ed Enel è data facoltà di trasferire la proprietà dell'impianto al costituendo consorzio; il predetto trasferimento avverrà a titolo gratuito, trattandosi di impianto destinato a soli fini di ricerca.